



NOTIZIE

www.fisac-cgil.it

www.fisacfc.it

www.cgil.it

fo.fisac@er.cgil.it



2017 Banca ore e Lavoro straordinario: un breve riepilogo e qualche attenzione.

AREE PROFESSIONALI e PART TIME

L'azienda ha facoltà di chiedere prestazioni lavorative aggiuntive all'orario giornaliero normale del lavoratore/ lavoratrice nei limiti massimi di 2 ore al giorno, 10 ore settimanali e 100 ore annue. **Resta inteso che se l'azienda chiede prestazioni aggiuntive oltre tali limiti, il dipendente ha comunque il diritto a segnalare ed essere compensato per tutta la prestazione effettuata**

FLESSIBILITÀ.

Le prestazioni aggiuntive fino a 50 ore nell'anno (27 ore al netto delle 23 di riduzione oraria), rappresentano uno strumento di flessibilità e quindi non costituiscono lavoro straordinario e danno diritto al recupero obbligatorio secondo il meccanismo della banca ore. **Ricordiamo che in base all'Art. 32 comma 4 del CCNL ABI del 31/03/2015, gli appartenenti alle Aree Professionali sono tenuti a contribuire al Fondo nazionale per il sostegno all'occupazione nel settore del credito (F.O.C.) attraverso la rinuncia a 7 ore e 30 minuti di riduzione d'orario nel periodo 2012-2018, per cui fino a tutto il 2018, le ore di riduzione oraria diventano 15 e 30 minuti. Per quanto riguarda i lavoratori e le lavoratrici a part-time, il contributo di una giornata sarà computato in proporzione all'orario effettivamente prestato.**

LAVORO STRAORDINARIO.

Oltre il limite di cui sopra, per le ulteriori 50 ore (dalla 51esima alla 100esima) spetta al lavoratore/lavoratrice optare fra il diritto al recupero secondo il meccanismo della banca delle ore oppure il compenso per lavoro straordinario. Nel caso si opti per il compenso questo avviene con la maggiorazione del 25% nei giorni feriali; ovvero del 30% per lavoro straordinario nel giorno di sabato (ovvero nel giorno di lunedì, nei casi in cui la settimana lavorativa è distribuita dal martedì al sabato)

Le ulteriori 50 ore (dalla 101esima alla 150esima) prevedono esclusivamente il compenso per lavoro straordinario.

Il lavoro straordinario non può essere effettuato nel giorno di domenica, nei giorni festivi, ed in quello del sabato (ovvero di lunedì nei casi di distribuzione dell'orario settimanale dal martedì al sabato) salvo particolari ed eccezionali esigenze.

CRITERI DI RECUPERO DELLA BANCA ORE.

Entro **6 mesi** dall'accantonamento dei permessi in B.O. la fruizione deve essere concordata con l'Azienda.

Trascorso tale termine l'utilizzo avviene con il seguente preavviso:

- ⇒ 1 giorno lavorativo, nel caso di permesso orario;
- ⇒ 5 giorni lavorativi, nel caso di permesso tra 1 e 2 giorni;
- ⇒ 10 giorni lavorativi, nel caso di permesso superiore a 2 giorni.

ESAURITO IL PREAVVISO LA B.O. NON È SOGGETTA A SPOSTAMENTO O REVOCA

Il CCNL prevede **24 mesi** di tempo per effettuare il recupero. La scadenza deve intendersi a partire da inizio anno per le prime 23 ore accantonate ed a partire dal giorno dall'effettuazione della prestazione in caso di lavoro straordinario. Trascorso tale termine, **vi sono comunque ulteriori 6 mesi in cui l'azienda, in accordo con il lavoratore, fissa il recupero delle ore non fruito.**

ATTENZIONE : in alcune aziende del settore negli ultimi tempi sono stati sottoscritti accordi che prevedono diverse modalità di recupero della Banca Ore anticipandone la scadenza rispetto a quanto previsto dall'art. 106 del CCNL.

PART-TIME : I part-time hanno a disposizione dei permessi frazionati con le stesse modalità di utilizzo e scadenza sopradescritti. I Part-time non hanno l'iniziale dotazione di banca delle ore. Possono tuttavia destinarvi, con le stesse modalità di utilizzo, eventuali prestazioni supplementari nei limiti di 2 ore giornaliere e 50 ore per anno, se comprese nel normale orario di riferimento. Diversamente possono optare perché le stesse vengano messe in pagamento. In quest'ultimo caso vengono retribuite con un compenso corrispondente alla normale paga oraria.

La scelta fra l'una e l'altra opzione (banca ore o pagamento) la si esercita di volta in volta.

IMPORTANTE:

- **ANNOTA SEMPRE LE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE (GIORNO, ORARIO, DURATA);**
- **RISCONTRA I DATI IN TUO POSSESSO CON QUELLI ANNOTATI SUL CEDOLINO DI PAGA;**
- **RICORDA SEMPRE DI UTILIZZARE LE 7,5 ORE ANNUALI DELL'ULTERIORE GIORNATA DI RIDUZIONE DI ORARIO. DIVERSAMENTE VERRANNO AZZERATE IL 31 dicembre di ogni anno.**

QUADRI DIRETTIVI: La prestazione lavorativa dei quadri direttivi deve risultare orientata al raggiungimento di obiettivi e risultati prefissati, nell'ambito di un rapporto fiduciario. Ricordiamo a tutti che l'orario di riferimento dei Quadri Direttivi è l'orario effettuato dall'unità produttiva di appartenenza, (normalmente: 8,15 - 13,30 14,45 - 17,00) e **le ore effettuate oltre tale orario rientrano nel criterio di autogestione e sono pertanto soggette a recupero.**